

Gazzetta ufficiale L 27 I dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

63° anno
1o febbraio 2020

Sommario

II Atti non legislativi

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2020/136 della Banca Centrale Europea del 22 gennaio 2020 relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro e che abroga la decisione (UE) 2019/48 (BCE/2020/2) 1**
- ★ **Decisione (UE) 2020/137 Della Banca Centrale Europea del 22 gennaio 2020 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) 4**
- ★ **Decisione (UE) 2020/138 Della Banca Centrale Europea del 22 gennaio 2020 relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e che abroga la decisione (UE) 2019/44 (BCE/2020/4) 6**
- ★ **Decisione (UE) 2020/139 Della Banca Centrale Europea del 22 gennaio 2020 che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato e che abroga la decisione (UE) 2019/45 (BCE/2020/5) 9**
- ★ **Decisione (UE) 2020/140 della Banca centrale europea del 22 gennaio 2020 che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione (UE) 2019/46 (BCE/2020/6) 15**
- ★ **Decisione (UE) 2020/141 della Banca Centrale Europea del 22 gennaio 2020 che modifica la decisione BCE/2010/29 relativa all'emissione delle banconote in euro (BCE/2020/7) 21**

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/136 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 gennaio 2020

relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro e che abroga la decisione (UE) 2019/48 (BCE/2020/2)

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 47,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 47 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») dispone che le banche centrali degli Stati membri con deroga (di seguito, le «BCN non appartenenti all'area dell'euro») non versino il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) decida, con una maggioranza che rappresenti almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima debba essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.
- (2) L'articolo 1 della decisione (UE) 2019/48 della Banca centrale europea (BCE/2018/32) ⁽¹⁾ dispone che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro versi il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE con effetto dal 1° gennaio 2019.
- (3) In data 29 marzo 2017, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea cesseranno di applicarsi al Regno Unito dal giorno successivo a quello indicato all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo del 29 ottobre 2019 ⁽²⁾. Con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro e pertanto del Sistema europeo di banche centrali. La decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea (BCE/2020/3) ⁽³⁾ dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all'articolo 29.3 e all'articolo 29.4 dello statuto del SEBC e stabilisce, con effetto dal 1° febbraio 2020, le nuove ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni»).

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/48 della Banca centrale europea, del 30 novembre 2018, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro e che abroga la decisione BCE/2013/31 (BCE/2018/32) (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 196).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278I, del 30.10.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).

- (4) L'adeguamento dello schema di capitale della BCE determinato dal venire meno in capo alla BoE della qualità di banca centrale nazionale di uno Stato membro richiede l'adozione di una nuova decisione della BCE che, a far data dalla sua applicazione, abroghi la decisione (UE) 2019/48 (BCE/2018/32) e determini la percentuale del capitale sottoscritto della BCE che le BCN non appartenenti all'area dell'euro sono tenute a versare con effetto dal 1° febbraio 2020.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misura e forma del capitale sottoscritto e versato

Ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro versa il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE con effetto dal 1° febbraio 2020. Tenuto conto delle nuove ponderazioni stabilite all'articolo 2 della decisione (UE) 2020/137 (BCE/2020/3), ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro deve avere un capitale sottoscritto e versato complessivo pari all'ammontare indicato accanto al proprio nome nella tabella seguente:

(in EUR)

BCN non appartenenti all'area dell'euro	Capitale sottoscritto al 1° febbraio 2020	Capitale versato al 1° febbraio 2020
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)	106 431 469,51	3 991 180,11
Česká národní banka	203 445 182,87	7 629 194,36
Danmarks Nationalbank	190 422 699,36	7 140 851,23
Hrvatska narodna banka	71 390 921,62	2 677 159,56
Magyar Nemzeti Bank	167 657 709,49	6 287 164,11
Narodowy Bank Polski	653 126 801,54	24 492 255,06
Banca Națională a României	306 228 624,99	11 483 573,44
Sveriges riksbank	322 476 960,60	12 092 886,02

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1. Dato che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro ha già versato il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE, in linea con la decisione (UE) 2019/48 (BCE/2018/32), secondo lo schema valido fino al 31 gennaio 2020, ciascuna di esse è tenuta a trasferire alla BCE un importo aggiuntivo in modo tale da ottenere gli importi indicati nella terza colonna della tabella di cui all'articolo 1.

2. Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati in conformità alla decisione (UE) 2020/139 della Banca centrale europea (BCE/2020/5) (*).

(*) Decisione (UE) 2020/139 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato e che abroga la decisione (UE) 2019/45 (BCE/2020/5) (cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale).

*Articolo 3***Entrata in vigore e abrogazione**

1. La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2020.
2. La decisione (UE) 2019/48 (BCE/2018/32) è abrogata con effetto dal 1° febbraio 2020.
3. I riferimenti alla decisione (UE) 2019/48 (BCE/2018/32) si intendono fatti alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2020.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

DECISIONE (UE) 2020/137 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 22 gennaio 2020****relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2019/43 (BCE/2020/3)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 29.3 e 29.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea in conformità al quarto trattino dell'articolo 46.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

- (1) In data 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea cesseranno di applicarsi al Regno Unito dal giorno successivo a quello indicato all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo ⁽¹⁾. In concomitanza con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro e pertanto del Sistema europeo di banche centrali. In applicazione degli articoli 29.3 e 29.4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC»), si richiede l'adattamento delle ponderazioni in analogia con le disposizioni di cui all'articolo 29.1 dello statuto del SEBC.
- (2) L'ultimo adeguamento delle ponderazioni conformemente all'articolo 29.3 dello statuto SEBC è stato realizzato nel 2018 con effetto dal 1° gennaio 2019 ai sensi della decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea (BCE/2018/27) ⁽²⁾, che dovrebbe essere abrogata di conseguenza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Arrotondamento

Nel caso in cui la Commissione europea fornisca dati statistici da utilizzare per l'adeguamento dello schema di capitale e il totale delle cifre non raggiunga il 100 %, la differenza dovrà essere compensata come segue: (i) se il totale è inferiore al 100 %, aggiungendo 0,0001 punti percentuali alla/e quota/e più piccola/e, in ordine ascendente, fino a raggiungere esattamente il 100 % o (ii) se il totale è superiore al 100 %, sottraendo 0,0001 punti percentuali dalla/e quota/e più grande/i, in ordine discendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %.

Articolo 2

Ponderazioni

Le ponderazioni assegnate a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di capitale, descritto nell'articolo 29 dello statuto del SEBC, sono indicate qui di seguito con effetto dal 1° febbraio 2020:

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278I del 30.10.2019, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 178).

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	2,9630 %
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)	0,9832 %
Česká národní banka	1,8794 %
Danmarks Nationalbank	1,7591 %
Deutsche Bundesbank	21,4394 %
Eesti Pank	0,2291 %
Central Bank of Ireland	1,3772 %
Bank of Greece	2,0117 %
Banco de España	9,6981 %
Banque de France	16,6108 %
Hrvatska narodna banka	0,6595 %
Banca d'Italia	13,8165 %
Central Bank of Cyprus	0,1750 %
Latvijas Banka	0,3169 %
Lietuvos bankas	0,4707 %
Banque centrale du Luxembourg	0,2679 %
Magyar Nemzeti Bank	1,5488 %
Central Bank of Malta	0,0853 %
De Nederlandsche Bank	4,7662 %
Oesterreichische Nationalbank	2,3804 %
Narodowy Bank Polski	6,0335 %
Banco de Portugal	1,9035 %
Banca Națională a României	2,8289 %
Banka Slovenije	0,3916 %
Národná banka Slovenska	0,9314 %
Suomen Pankki	1,4939 %
Sveriges Riksbank	2,9790 %

Articolo 3

Entrata in vigore e abrogazione

1. La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2020.
2. La decisione BCE/2018/27 è abrogata con effetto dal 1° febbraio 2020.
3. I riferimenti alla decisione (UE) 2019/43 (BCE/2018/27) si intendono fatti alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2020.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

DECISIONE (UE) 2020/138 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 22 gennaio 2020****relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e che abroga la decisione (UE) 2019/44 (BCE/2020/4)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 28.3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2019/44 della Banca centrale europea (BCE/2018/28) ⁽¹⁾ ha stabilito la forma e la misura in cui le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN dell'area dell'euro») erano tenute a versare il capitale della Banca centrale europea (BCE) dal 1° gennaio 2019.
- (2) In data 29 marzo 2017, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea cesseranno di applicarsi al Regno Unito dal giorno successivo a quello indicato all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo ⁽²⁾. Con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro e pertanto del Sistema europeo di banche centrali. La decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea (BCE/2020/3) ⁽³⁾ dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all'articolo 29.3 e all'articolo 29.4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e stabilisce, con effetto dal 1° febbraio 2020, le nuove ponderazioni assegnate alle BCN nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni»).
- (3) L'adeguamento dello schema di capitale della BCE determinato dal venire meno in capo alla BoE della qualità di banca centrale nazionale di uno Stato membro richiede l'adozione di una nuova decisione della BCE che, con effetto dal 1° febbraio 2020, abroghi la decisione (UE) 2019/44 (BCE/2018/28) e determini la forma e la misura secondo cui le BCN dell'area dell'euro sono tenute a versare il capitale della BCE con effetto dal 1° febbraio 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misura e forma del capitale sottoscritto e versato

1. Tenuto conto delle ponderazioni stabilite nell'articolo 2 della decisione (UE) 2020/137 (BCE/2020/3), ciascuna BCN dell'area dell'euro è tenuta ad avere, con effetto dal 1° febbraio 2020, una quota di capitale sottoscritto pari all'ammontare indicato accanto al proprio nome nella tabella seguente:

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/44 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che modifica la decisione BCE/2014/61 e che abroga la decisione BCE/2013/30 (BCE/2018/28) (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 180).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278I, del 30.10.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (cfr. pag. ... della presente Gazzetta ufficiale).

BCN dell'area dell'euro	EUR
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	320 744 959,47
Deutsche Bundesbank	2 320 816 565,68
Eesti Pank	24 800,091,20
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland	149 081 997,36
Bank of Greece	217 766 667,22
Banco de España	1 049 820 010,62
Banque de France	1 798 120 274,32
Banca d'Italia	1 495 637 101,77
Central Bank of Cyprus	18 943 762,37
Latvijas Banka	34 304 447,40
Lietuvos bankas	50 953,308,28
Banque centrale du Luxembourg	29 000 193,94
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	9 233 731,03
De Nederlandsche Bank	515 941 486,95
Oesterreichische Nationalbank	257 678 468,28
Banco de Portugal	206 054 009,57
Banka Slovenije	42 390 727,68
Národná banka Slovenska	100 824 115,85
Suomen Pankki	161 714 780,61

2. Ciascuna BCN dell'area dell'euro versa per intero la propria quota sottoscritta di capitale della BCE in ratei come stabilito all'articolo 2.

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1. Dato che ogni BCN dell'area dell'euro ha già versato per intero la propria quota di capitale sottoscritto della BCE, in linea con la decisione (UE) 2019/44 (BCE/2018/28), secondo lo schema valido fino al 31 gennaio 2020, ciascuna di esse è tenuta a trasferire alla BCE un importo aggiuntivo in modo tale da ottenere gli importi indicati nella tabella di cui all'articolo 1. Tali trasferimenti sono effettuati da ciascuna BCN dell'area dell'euro in tre ratei. Il primo rateo da parte delle BCN dell'area dell'euro è effettuato il 1° febbraio 2020, per un totale di 47 539 371,66 EUR. I due ratei rimanenti, del complessivo importo, rispettivamente, di 610 088 603,17 EUR e di 610 088 603,05, sono versati nel 2021 e nel 2022.

2. Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati in conformità alla decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea (BCE/2020/5) (*).

Articolo 3

Entrata in vigore e abrogazione

1. La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2020.
2. La decisione (UE) 2019/44 (BCE/2018/28) è abrogata con effetto dal 1° febbraio 2020.

(*) Decisione (UE) 2020/139 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato e che abroga la decisione (UE) 2019/45 (BCE/2020/5) (cfr. 9 della presente Gazzetta ufficiale).

3. I riferimenti alla decisione (UE) 2019/44 (BCE/2018/28) si intendono fatti alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2020.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

DECISIONE (UE) 2020/139 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 22 gennaio 2020****che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato e che abroga la decisione (UE) 2019/45 (BCE/2020/5)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 28.5,

considerando quanto segue:

- (1) In data 29 marzo 2017, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea cesseranno di applicarsi al Regno Unito dal giorno successivo a quello indicato all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo ⁽¹⁾. In concomitanza con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro e pertanto del Sistema europeo di banche centrali. La decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea (BCE/2020/3) ⁽²⁾ dispone l'adeguamento delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito, rispettivamente, le «ponderazioni» e lo «schema di capitale»). Tale adeguamento richiede che il Consiglio direttivo determini le modalità e le condizioni per i trasferimenti di quote di capitale tra le BCN che sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) al 31 gennaio 2020 al fine di assicurare che la distribuzione di tali quote corrisponda all'adeguamento effettuato. Di conseguenza, si rende necessaria l'adozione di una nuova decisione che abroghi la decisione (UE) 2019/45 della Banca centrale europea (BCE/2018/29) ⁽³⁾, con effetto dal 1° febbraio 2020.
- (2) La decisione (UE) 2020/138 della Banca centrale europea (BCE/2020/4) ⁽⁴⁾ stabilisce la forma e la misura in cui le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN dell'area dell'euro») sono tenute a versare il capitale della BCE alla luce dello schema di capitale adeguato. La decisione (UE) 2020/136 della Banca centrale europea (BCE/2020/[2]) ⁽⁵⁾ determina la percentuale di sottoscrizione che le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito «BCN non appartenenti all'area dell'euro») sono tenute a versare, con effetto dal 1° febbraio 2020, alla luce dello schema di capitale adeguato.
- (3) Dato che ogni BCN dell'area dell'euro ha già versato per intero la propria quota di capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione (UE) 2019/44 (BCE/2018/28) ⁽⁶⁾, secondo lo schema valido fino al 31 gennaio 2020, ai sensi della decisione (UE) 2020/138 (BCE/2020/4), ciascuna BCN dell'area dell'euro dovrebbe trasferire alla BCE un importo aggiuntivo così da ottenere entro il 2022 gli importi indicati nella tabella di cui all'articolo 1 di tale decisione.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278I, del 29.10.2019, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2019/45 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato e che abroga la decisione BCE/2013/29 (BCE/2018/29) (GU L 9 dell'1.1.2019, pag. 183).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2020/138 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e che abroga la decisione (UE) 2019/44 (BCE/2020/4) (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Decisione BCE/2020/136 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro e che abroga la decisione (UE) 2019/48 (BCE/2020/2) (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ Decisione (UE) 2019/44 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che modifica la decisione BCE/2014/61 e che abroga la decisione BCE/2013/30 (BCE/2018/28) (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 180).

- (4) Analogamente, dato che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro ha già versato una percentuale della propria quota di capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione (UE) 2019/48 della Banca centrale europea (BCE/2018/32) ⁽⁷⁾, secondo lo schema valido fino al 31 gennaio 2020, ai sensi della decisione (UE) 2020/138 (BCE/2020/2), ciascuna delle rimanenti BCN non appartenenti all'area dell'euro dovrebbe trasferire alla BCE un importo aggiuntivo così da ottenere gli importi indicati nella terza colonna della tabella contenuta nell'articolo 1 di tale decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Trasferimento di quote di capitale

Tenuto conto della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN avrà sottoscritto al 31 gennaio 2020 e della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN sottoscrive con effetto dal 1° febbraio 2020 in conseguenza dell'adeguamento delle ponderazioni di cui all'articolo 2 della decisione (UE) 2020/138 (BCE/2020/3), le BCN trasferiscono fra di loro quote di capitale tramite trasferimenti alla BCE e dalla BCE, al fine di assicurare che la distribuzione delle quote di capitale, con effetto dal 1° febbraio 2020, corrisponda alle ponderazioni adeguate. A tal effetto, ciascuna BCN, in virtù del presente articolo e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto, con effetto dal 1° febbraio 2020, la quota di capitale sottoscritto della BCE indicata a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato I della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento alla quota di capitale che la BCE trasferisce alla BCN e il segno negativo «-» fa riferimento alla quota di capitale che la BCN trasferisce alla BCE.

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1. Tenuto conto della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN dell'area dell'euro ha versato al 1° gennaio 2019 e dell'importo che ciascuna BCN dell'area dell'euro è tenuta a versare, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/138 (BCE/2020/4), il primo giorno di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) successivo al 1° febbraio 2020 ciascuna BCN dell'area dell'euro è tenuta, in relazione al primo rateo di capitale da versare, a trasferire o a ricevere l'importo netto indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato II della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all'importo che la BCN trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce alla BCN stessa. Ciascuna BCN dell'area dell'euro è tenuta a versare due ulteriori ratei due giorni lavorativi prima dell'ultimo giorno di operatività di TARGET2 del 2021 e del 2022, rispettivamente trasferendo l'importo netto indicato a fianco del proprio nome rispettivamente nella sesta e ottava colonna della tabella contenuta nell'allegato II della presente decisione.

2. Tenuto conto dell'importo di capitale della BCE che ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro ha versato al 1° gennaio 2019 e dell'importo di capitale della BCE che ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro è tenuta a versare con effetto dal 1° febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 1 della decisione (UE) 2020/138 (BCE/2020/2) il primo giorno di operatività di TARGET2 successivo al 1° febbraio 2020, ciascuna BCN è tenuta a trasferire l'importo netto indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato II della presente decisione.

3. Nel primo giorno di operatività di TARGET2 successivo al 1° febbraio 2020, la BCE e le BCN dell'area dell'euro soggette all'obbligo di trasferire, come primo rateo, un importo ai sensi del paragrafo 1, e le BCN non appartenenti all'area dell'euro soggette all'obbligo di trasferire un importo ai sensi del paragrafo 2, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati sui rispettivi importi nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e la data del trasferimento. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 3

Disposizioni generali

1. I trasferimenti descritti nell'articolo 2 avvengono attraverso TARGET2.

⁽⁷⁾ Decisione (UE) 2019/48 della Banca centrale europea, del 30 novembre 2018, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro e che abroga la decisione BCE/2013/31 (BCE/2018/32) (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 196).

2. Qualora una BCN non abbia accesso a TARGET2, gli importi descritti nell'articolo 2 dovranno essere trasferiti tramite accredito su un conto designato a tempo debito dalla BCE o dalla BCN.
3. Gli interessi maturati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale più recente utilizzato dall'Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.
4. La BCE e le BCN soggette all'obbligo di effettuare un trasferimento in virtù dell'articolo 2 sono tenute a fornire a tempo debito le necessarie istruzioni per effettuare tali trasferimenti in maniera appropriata entro i termini previsti.

Articolo 4

Entrata in vigore e abrogazione

1. La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2020.
2. La decisione BCE/2018/29 è abrogata con effetto dal 1° febbraio 2020.
3. I riferimenti alla decisione (UE) 2019/45 (BCE/2018/29) si intendono fatti alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2020.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

ALLEGATO I

CAPITALE SOTTOSCRITTO DALLE BCN

(in EUR)

	Quota sottoscritta al 31 gennaio 2020	Quota sottoscritta dal 1° febbraio 2020	Quota da destinare al trasferimento
BCN dell'area dell'euro			
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	273 656 178,72	320 744 959,47	+47 088 780,75
Deutsche Bundesbank	1 988 229 048,48	2 320 816 565,68	+332 587 517,20
Eesti Pank	21 303 613,91	24 800 091,20	+3 496 477,29
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland	127 237 133,10	149 081 997,36	+21 844 864,26
Bank of Greece	187 186 022,25	217 766 667,22	+30 580 644,97
Banco de España	902 708 164,54	1 049 820 010,62	+147 111 846,08
Banque de France	1 537 811 329,32	1 798 120 274,32	+260 308 945,00
Banca d'Italia	1 277 599 809,38	1 495 637 101,77	+218 037 292,39
Central Bank of Cyprus	16 269 985,63	18 943 762,37	+2 673 776,74
Latvijas Banka	29 563 094,31	34 304 447,40	+4 741 353,09
Lietuvos bankas	43 938 703,70	50 953 308,28	+7 014 604,58
Banque centrale du Luxembourg	24 572 766,05	29 000 193,94	+4 427 427,89
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	7 923 905,17	9 233 731,03	+1 309 825,86
De Nederlandsche Bank	440 328 812,57	515 941 486,95	+75 612 674,38
Oesterreichische Nationalbank	220 018 268,69	257 678 468,28	+37 660 199,59
Banco de Portugal	177 172 890,71	206 054 009,57	+28 881 118,86
Banka Slovenije	36 382 848,76	42 390 727,68	+6 007 878,92
Národná banka Slovenska	86 643 356,59	100 824 115,85	+14 180 759,26
Suomen Pankki	137 564 189,84	161 714 780,61	+24 150 590,77
BCN non appartenenti all'area dell'euro			
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)	92 131 635,17	106 431 469,51	+14 299 834,34
Česká národní banka	175 062 014,33	203 445 182,87	+28 383 168,54
Danmarks Nationalbank	162 223 555,95	190 422 699,36	+28 199 143,41
Hrvatska narodna banka	61 410 265,11	71 390 921,62	+9 980 656,51
Magyar Nemzeti Bank	144 492 194,37	167 657 709,49	+23 165 515,12
Narodowy Bank Polski	563 636 468,10	653 126 801,54	+89 490 333,44
Banca Națională a României	264 887 922,99	306 228 624,99	+41 340 702,00
Sveriges riksbank	273 028 328,31	322 476 960,60	+49 448 632,29
Bank of England	1 552 024 563,60	0,00	-1 552 024 563,60
Totale ⁽¹⁾	10 825 007 069,61	10 825 007 069,61	0,00

(¹) L'eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre indicate è dovuta agli arrotondamenti.

ALLEGATO II

CAPITALE VERSATO DALLE BCN

(in EUR)

	Quota versata al 31 gennaio 2020	Quota versata dal 1° febbraio 2020	Importo del trasferimento 1° febbraio 2020	Quota versata dal 29 dicembre 2021	Importo del trasferimento 29 dicembre 2021	Quota versata dal 28 dicembre 2022	Importo del trasferimento 28 dicembre 2022
BCN dell'area dell'euro							
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	273 656 178,72	276 290 916,71	+2 634 737,99	298 517 938,09	+22 227 021,38	320 744 959,47	+22 227 021,38
Deutsche Bundesbank	1 988 229 048,48	1 999 160 134,91	+10 931 086,43	2 159 988 350,30	+160 828 215,39	2 320 816 565,68	+160 828 215,38
Eesti Pank	21 303 613,91	21 362 892,01	+59 278,10	23 081 491,61	+1 718 599,60	24 800 091,20	+1 718 599,59
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland	127 237 133,10	128 419 794,29	+1 182 661,19	138 750 895,83	+10 331 101,54	149 081 997,36	+10 331 101,53
Bank of Greece	187 186 022,25	187 585 027,73	+399 005,48	202 675 847,48	+15 090 819,75	217 766 667,22	+15 090 819,74
Banco de España	902 708 164,54	904 318 913,05	+1 610 748,51	977 069 461,84	+72 750 548,79	1 049 820 010,62	+72 750 548,78
Banque de France	1 537 811 329,32	1 548 907 579,93	+11 096 250,61	1 673 513 927,13	+124 606 347,20	1 798 120 274,32	+124 606 347,19
Banca d'Italia	1 277 599 809,38	1 288 347 435,28	+10 747 625,90	1 391 992 268,53	+103 644 833,25	1 495 637 101,77	+103 644 833,24
Central Bank of Cyprus	16 269 985,63	16 318 228,29	+48 242,66	17 630 995,33	+1 312 767,04	18 943 762,37	+1 312 767,04
Latvijas Banka	29 563 094,31	29 549 980,26	-13 114,05	31 927 213,83	+2 377 233,57	34 304 447,40	+2 377 233,57
Lietuvos bankas	43 938 703,70	43 891 371,75	-47 331,95	47 422 340,02	+3 530 968,27	50 953 308,28	+3 530 968,26
Banque centrale du Luxembourg	24 572 766,05	24 980 876,34	+408 110,29	26 990 535,14	+2 009 658,80	29 000 193,94	+2 009 658,80
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	7 923 905,17	7 953 970,70	+30 065,53	8 593 850,87	+639 880,17	9 233 731,03	+639 880,16
De Nederlandsche Bank	440 328 812,57	444 433 941,02	+4 105 128,45	480 187 713,99	+35 753 772,97	515 941 486,95	+35 753 772,96

(in EUR)

	Quota versata al 31 gennaio 2020	Quota versata dal 1° febbraio 2020	Importo del trasferimento 1° febbraio 2020	Quota versata dal 29 dicembre 2021	Importo del trasferimento 29 dicembre 2021	Quota versata dal 28 dicembre 2022	Importo del trasferimento 28 dicembre 2022
Oesterreichische Nationalbank	220 018 268,69	221 965 203,55	+1 946 934,86	239 821 835,92	+17 856 632,37	257 678 468,28	+17 856 632,36
Banco de Portugal	177 172 890,71	177 495 700,29	+322 809,58	191 774 854,93	+14 279 154,64	206 054 009,57	+14 279 154,64
Banka Slovenije	36 382 848,76	36 515 532,56	+132 683,80	39 453 130,12	+2 937 597,56	42 390 727,68	+2 937 597,56
Národná banka Slovenska	86 643 356,59	86 850 273,32	+206 916,73	93 837 194,59	+6 986 921,27	100 824 115,85	+6 986 921,26
Suomen Pankki	137 564 189,84	139 301 721,39	+1 737 531,55	150 508 251,00	+11 206 529,61	161 714 780,61	+11 206 529,61
BCN non appartenenti all'area dell'euro							
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)	3 454 936,32	3 991 180,11	+536 243,79	3 991 180,11	0,00	3 991 180,11	0,00
Česká národní banka	6 564 825,54	7 629 194,36	+1 064 368,82	7 629 194,36	0,00	7 629 194,36	0,00
Danmarks Nationalbank	6 083 383,35	7 140 851,23	+1 057 467,88	7 140 851,23	0,00	7 140 851,23	0,00
Hrvatska narodna banka	2 302 884,94	2 677 159,56	+374 274,62	2 677 159,56	0,00	2 677 159,56	0,00
Magyar Nemzeti Bank	5 418 457,29	6 287 164,11	+868 706,82	6 287 164,11	0,00	6 287 164,11	0,00
Narodowy Bank Polski	21 136 367,55	24 492 255,06	+3 355 887,51	24 492 255,06	0,00	24 492 255,06	0,00
Banca Națională a României	9 933 297,11	11 483 573,44	+1 550 276,33	11 483 573,44	0,00	11 483 573,44	0,00
Sveriges riksbank	10 238 562,31	12 092 886,02	+1 854 323,71	12 092 886,02	0,00	12 092 886,02	0,00
Bank of England	58 200 921,14	0,00	-58 200 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ESCB ⁽¹⁾	7 659 443 757,27	7 659 443 757,27	0,00	8 269 532 360,44	+610 088 603,17	8 879 620 963,49	+610 088 603,05

(¹) L'eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre indicate è dovuta agli arrotondamenti.

DECISIONE (UE) 2020/140 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 22 gennaio 2020****che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione (UE) 2019/46 (BCE/2020/6)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) In data 29 marzo 2017, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea cesseranno di applicarsi al Regno Unito dal giorno successivo a quello indicato all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo del 29 ottobre 2019 ⁽¹⁾. Con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro e pertanto del Sistema europeo di banche centrali. La decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea (BCE/2020/3) ⁽²⁾ dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all'articolo 29.3 e all'articolo 29.4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») e stabilisce, con effetto dal 1° febbraio 2020, le nuove ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni»).
- (2) L'adeguamento delle ponderazioni e le conseguenti modifiche delle quote delle BCN nel capitale della BCE sottoscritto rendono necessario un adeguamento dei crediti sorti in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto del SEBC in capo alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN dell'area dell'euro») nei confronti della BCE, che sono pari ai conferimenti di attività di riserva in valuta alla BCE da esse stesse effettuati (di seguito, i «crediti»). Le BCN dell'area dell'euro i cui crediti aumentano dal 1° febbraio 2020 dovrebbero, di conseguenza, effettuare un trasferimento di natura compensativa alla BCE, mentre la BCE dovrebbe effettuare un trasferimento di natura compensativa alle BCN dell'area dell'euro i cui crediti si riducono.
- (3) In linea con i principi generali di correttezza, parità di trattamento e protezione delle legittime aspettative che si trovano alla base dello Statuto del SEBC, le BCN dell'area dell'euro la cui quota relativa nel valore complessivo dei mezzi propri della BCE (Accumulated equity value) aumenti a causa dei summenzionati adeguamenti, devono altresì effettuare un trasferimento di natura compensativa a quelle BCN dell'area dell'euro le cui quote relative si riducano.
- (4) Le ponderazioni di ciascuna BCN dell'area dell'euro valide fino al 31 gennaio 2020 e con effetto dal 1° febbraio 2020 dovrebbero essere espresse in percentuali del capitale complessivo della BCE, sottoscritto da tutte le BCN dell'area dell'euro, al fine di calcolare l'adeguamento del valore della quota di ciascuna BCN dell'area dell'euro nel valore complessivo dei mezzi propri.
- (5) Di conseguenza, si rende necessaria l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione (UE) 2019/46 della Banca centrale europea (BCE/2018/30) ⁽³⁾,

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278I, del 29.10.2019, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione BCE/2019/43 (BCE/2020/3) (cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione BCE/2019/46, del 29 novembre 2018, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione BCE/2013/26 (BCE/2018/30) (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 190).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

- a) per «valore complessivo dei mezzi propri» si intende l'insieme delle riserve della BCE, i conti di rivalutazione e gli accantonamenti equiparabili alle riserve, come calcolato dalla BCE al 31 gennaio 2020, aggiungendo o sottraendo i profitti o le perdite netti accumulati dalla BCE, a seconda del caso, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020. Le riserve della BCE e gli accantonamenti equiparabili alle riserve includono, oltre al valore complessivo dei mezzi propri, il fondo di riserva generale e gli accantonamenti per i rischi finanziari;
- b) per «data di trasferimento» si intende il 28 febbraio 2020;
- c) «reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione» ha il medesimo significato di «reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione» come definito nell'articolo 1, lettera c), della decisione (UE) 2015/298 della Banca centrale europea (BCE/2014/57 (*)
- d) «reddito della BCE derivante da titoli» ha il medesimo significato di «reddito della BCE derivante dai titoli» come definito nell'articolo 1, lettera d) della decisione (UE) 2015/298 (BCE/2014/57).

Articolo 2

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1. Se la quota del valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell'area dell'euro aumenta con effetto dal 1° febbraio 2020, tale BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE, alla data di trasferimento, l'importo determinato ai sensi del paragrafo 3.
2. Se la quota del valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell'area dell'euro diminuisce con effetto dal 1° febbraio 2020, tale BCN dell'area dell'euro riceve dalla BCE, alla data di trasferimento, l'importo determinato ai sensi del paragrafo 3.
3. La BCE, al più tardi entro un giorno lavorativo prima della data di trasferimento effettua il calcolo e conferma a ciascuna BCN dell'area dell'euro o l'importo che la BCN dell'area dell'euro considerata trasferisce alla BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 1, o l'importo che tale BCN dell'area dell'euro riceve da parte della BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 2. Fatti salvi eventuali arrotondamenti, ciascun importo da trasferirsi oriceversi è calcolato moltiplicando il valore complessivo dei mezzi propri per la differenza assoluta tra la ponderazione di ciascuna BCN dell'area dell'euro al 31 gennaio 2020 e la ponderazione della stessa con effetto dal 1° febbraio 2020, e dividendo il risultato per 100.
4. Ciascun importo descritto nel paragrafo 3 è dovuto in euro al 1° febbraio 2020, ma è effettivamente trasferito alla data di trasferimento.
5. Alla data di trasferimento, la BCN dell'area dell'euro o la BCE soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù dei paragrafi 1 o 2, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell'area dell'euro e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.
6. Se il valore complessivo dei mezzi propri è inferiore a zero, gli importi da trasferirsi o riceversi in virtù dei paragrafi 3 e 5 sono regolati in direzioni opposte rispetto a quelle specificate nei paragrafi 3 e 5.

(*) Decisione (UE) 2015/298 della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2014, relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (BCE/2014/57) (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 24).

*Articolo 3***Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite**

1. I crediti delle BCN dell'area dell'euro sono adeguati con effetto dal 1° febbraio 2020 conformemente all'adeguamento delle rispettive ponderazioni. Il valore dei crediti delle BCN dell'area dell'euro con effetto dal 1° febbraio 2020 è indicato nella terza colonna della tabella contenuta nell'allegato I della presente decisione.
2. Ciascuna BCN dell'area dell'euro, in virtù della presente disposizione e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto il 1° febbraio 2020 il valore assoluto del credito in euro indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato I della presente decisione, laddove il segno negativo «-» fa riferimento al credito che la BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE e il segno «+» al credito che la BCE trasferisce alla BCN dell'area dell'euro.
3. Il primo giorno di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) successivo al 1° febbraio 2020, ogni BCN dell'area dell'euro trasferisce o riceve il valore assoluto dell'importo in euro indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato I della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all'importo che la BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce alla BCN dell'area dell'euro.
4. Il primo giorno di operatività di TARGET2 successivo al 1° febbraio 2020, la BCN dell'area dell'euro o la BCE soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 3, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell'area dell'euro o dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

*Articolo 4***Questioni finanziarie correlate**

1. In deroga a quanto previsto al terzo sottoparagrafo dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea (BCE/2016/36) ⁽⁵⁾ i saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 27 febbraio 2020, sono calcolati sulla base dello schema di capitale valido a partire dal 1° febbraio 2020, applicato ai saldi relativi al totale delle banconote in euro in circolazione il 31 gennaio 2020. Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare tali importi, come descritto nell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), sono registrati nei libri contabili di ciascuna BCN con data di valuta 1° febbraio 2020.
2. In relazione al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020, il reddito monetario delle BCN dell'area dell'euro è ripartito e distribuito conformemente alle ponderazioni valide al 31 gennaio 2020.
3. I profitti o le perdite netti della BCE, a seconda del caso, per l'esercizio finanziario 2020, sono ripartiti sulla base delle ponderazioni valide il 1° febbraio 2020.
4. Tutte le distribuzioni provvisorie del reddito della BCE derivante dalle banconote in euro e/o del reddito della BCE derivante da titoli per l'anno 2020 sono ripartite sulla base delle ponderazioni valide il 1° febbraio 2020.
5. Nel caso in cui la BCE concluda l'esercizio finanziario 2020 in perdita, la BCE compensa le perdite contro:
 - a) i fondi liberati dal fondo di riserva generale della BCE;
 - b) il reddito monetario delle BCN tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, previa decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto del SEBC;
 - c) il reddito monetario delle BCN tra il 1° gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020, previa decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto del SEBC;
6. Qualora il reddito monetario delle BCN messo in comune tra il 1° gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020 debba essere trasferito alla BCE per coprire le sue perdite per l'anno, sono effettuati pagamenti di natura compensativa in aggiunta ai pagamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ciascuna BCN dell'area dell'euro la cui ponderazione aumenti il 1° febbraio 2020 effettua il pagamento alla BCE, e la BCE effettua il pagamento a ciascuna BCN dell'area dell'euro la cui ponderazione diminuisca il 1° febbraio 2020. I pagamenti di natura compensativa sono calcolati come segue: il reddito monetario

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2016/36) (GU L 347 dell'20.12.2019, pag. 26).

complessivo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020 trasferito alla BCE per coprire le sue perdite è moltiplicato per la differenza assoluta tra la ponderazione della relativa BCN dell'area dell'euro al 31 gennaio 2020 e la sua ponderazione con effetto dal 1° febbraio 2020 e il risultato è diviso per 100. Gli interessi maturano sui pagamenti di natura compensativa relativi al reddito monetario delle BCN tra il 1° gennaio 2021 e la data in cui tali pagamenti sono effettuati.

7. I pagamenti di natura compensativa aggiuntivi riguardanti il reddito monetario delle BCN come descritti nel paragrafo 6, così come i pagamenti degli interessi su di essi maturati, sono effettuati il secondo giorno lavorativo successivo sono effettuati il secondo giorno lavorativo successivo all'approvazione da parte del Consiglio direttivo dei conti finanziari della BCE per l'esercizio finanziario 2020.

Articolo 5

Disposizioni generali

1. Gli interessi maturati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, e dell'articolo 4, paragrafo 6, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale più recente utilizzato dall'Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.
2. I trasferimenti di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 4, paragrafi 6 e 7 avvengono separatamente attraverso TARGET2.
3. La BCE e le BCN dell'area dell'euro soggette all'obbligo di effettuare un trasferimento di cui al paragrafo 2 sono tenute a dare, a tempo debito, le necessarie istruzioni per effettuare in maniera adeguata tali trasferimenti entro i termini previsti.

Articolo 6

Entrata in vigore e abrogazione

1. La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2020.
2. La decisione (UE) 2019/46 (BCE/2018/30) è abrogata a decorrere dal 1° febbraio 2020.
3. I riferimenti alla decisione (UE) 2019/46 (BCE/2018/30) sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione ed in conformità alla tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2020.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

ALLEGATO I

CREDITI PARI ALLE ATTIVITÀ DI RISERVA IN VALUTA CONFERITE ALLA BCE

(in EUR)

BCN dell'area dell'euro	Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE al 31 gennaio 2020	Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE a decorrere dal 1° febbraio 2020	Importo del trasferimento
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	1 465 002 366,44	1 469 828 529,30	+4 826 162,86
Deutsche Bundesbank	10 643 868 063,45	10 635 248 657,12	-8 619 406,33
Eesti Pank	114 047 652,58	113 647 558,58	-400 094,00
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland	681 156 559,14	683 175 109,87	+2 018 550,73
Bank of Greece	1 002 089 435,15	997 925 768,61	-4 163 666,54
Banco de España	4 832 595 424,83	4 810 848 484,64	-21 746 940,19
Banque de France	8 232 583 116,25	8 239 968 860,78	+7 385 744,53
Banca d'Italia	6 839 555 945,19	6 853 825 810,01	+14 269 864,82
Central Bank of Cyprus	87 100 417,59	86 810 662,38	-289 755,21
Latvijas Banka	158 264 298,37	157 201 708,04	-1 062 590,33
Lietuvos bankas	235 223 283,44	233 495 878,75	-1 727 404,69
Banque centrale du Luxembourg	131 548 867,56	132 894 722,58	+1 345 855,02
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	42 420 163,46	42 313 997,15	-106 166,31
De Nederlandsche Bank	2 357 274 575,15	2 364 325 594,45	+7 051 019,30
Oesterreichische Nationalbank	1 177 854 948,49	1 180 823 432,72	+2 968 484,23
Banco de Portugal	948 484 720,39	944 251 976,21	-4 232 744,18
Banka Slovenije	194 773 455,44	194 257 459,36	-515 996,08
Národná banka Slovenska	463 840 147,98	462 031 148,22	-1 808 999,76
Suomen Pankki	736 441 854,14	741 065 420,16	+4 623 566,02
Totale ⁽¹⁾:	40 344 125 295,04	40 343 940 778,93	-184 516,11

(¹) L'eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre indicate è dovuta agli arrotondamenti.

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione (UE) 2019/46 (BCE/2018/30)	La presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
—	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6

DECISIONE (UE) 2020/141 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 gennaio 2020
che modifica la decisione BCE/2010/29 relativa all'emissione delle banconote in euro (BCE/2020/7)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) In data 29 marzo 2017, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea cesseranno di applicarsi al Regno Unito dal giorno successivo a quello indicato all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo del 29 ottobre 2019 ⁽¹⁾. In concomitanza con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro e pertanto del Sistema europeo di banche centrali. La decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea (BCE/2020/3) ⁽²⁾ dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all'articolo 29.3 e all'articolo 29.4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e stabilisce, con effetto dal 1° febbraio 2020, le nuove ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni»).
- (2) L'articolo 1, lettera d), della decisione BCE/2010/29 ⁽³⁾ definisce lo «schema di distribuzione delle banconote» e fa riferimento all'allegato I di tale decisione, che specifica lo schema di distribuzione delle banconote applicabile a partire dal 1° gennaio 2019. Dato che le nuove ponderazioni troveranno applicazione dal 1° febbraio 2020, è necessario modificare la decisione BCE/2010/29 per stabilire lo schema di distribuzione delle banconote applicabile da tale data.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

1. Il periodo finale dell'articolo 1, lettera d), della decisione BCE/2010/29 è sostituito dal seguente:
«L'allegato I della presente decisione specifica lo schema di distribuzione delle banconote che si applica dal 1° febbraio 2020.»
2. L'allegato I della decisione BCE/2010/29 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2020.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2020.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278I, del 30.10.2019, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione BCE/2010/29, del 13 dicembre 2010, relativa all'emissione delle banconote in euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

SCHEMA DI DISTRIBUZIONE DELLE BANCONOTE A PARTIRE DAL 1° FEBBRAIO 2020

	%
Banca centrale europea	8,0000
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	3,3520
Deutsche Bundesbank	24,2525
Eesti Pank	0,2590
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland	1,5580
Bank of Greece	2,2755
Banco de España	10,9705
Banque de France	18,7905
Banca d'Italia	15,6295
Central Bank of Cyprus	0,1980
Latvijas Banka	0,3585
Lietuvos bankas	0,5325
Banque centrale du Luxembourg	0,3030
Central Bank of Malta	0,0965
De Nederlandsche Bank	5,3915
Oesterreichische Nationalbank	2,6925
Banco de Portugal	2,1535
Banka Slovenije	0,4430
Národná banka Slovenska	1,0535
Suomen Pankki	1,6900
TOTALE	100,0000»

ISSN 1977-0936 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2431 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT